



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott.ssa Roberta Nardone	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del P.U. n. 22 - 1/2025, promosso

DA

Stefano Tomassetti, elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al "Ricorso per la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore ex art. 67 e, in subordine, liquidazione controllata ex art. 268 CCII del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n° 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, aggiornato al decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83" depositato il 05.03.2025.

Ricorrente

Rilevato che con ricorso presentato il 05.03.2025 Stefano Tomassetti ha presentato domanda per essere ammesso al procedimento di ristrutturazione debiti del consumatore e - in via subordinata - ha domandato l'apertura di un procedimento di liquidazione controllata laddove lo stesso fosse ritenuto privo dei requisiti soggettivi per essere ammesso al procedimento di ristrutturazione debiti del consumatore;

rilevato che il gestore della crisi ha dato conto che "le cause di sovraindebitamento della Proponente siano riconducibili ad una progressiva perdita di capacità reddituale, dovuta allo scoppio della crisi familiare e



conseguente separazione del coniuge sig.ra Emanuela Scorzoni, cui ha fatto seguito l'emersione di nuove spese obbligate per il mantenimento dell'ex coniuge e del figlio Edoardo, nonché per il sostenimento delle spese per la locazione di un immobile ove trasferirsi. Nello specifico, il proponente ha svolto per lunghi anni l'attività di rappresentante commerciale della Fiorucci Cesare S.p.A., dalla quale è stato assunto nell'anno 2020, dopo aver cessato a propria posizione di partita iva; secondo quanto riferito dall'istante e verificato all'interno della documentazione condivisa, dall'anno 2018, complice la crisi coniugale e l'aumento delle spese di sostentamento conseguenti, il Tomassetti iniziò ad accumulare debiti, stante anche la necessità di sostenimento delle spese necessarie al trattamento della patologia dell'ex coniuge, impossibilitata a svolgere una stabile occupazione e conseguentemente provvedere al sostentamento del figlio. Stante la concomitante presenza di n. 2 prestiti nelle more accesi con la Intesa San Paolo S.p.A. e con la Compass S.p.a., l'istante tentava di ristrutturare il proprio debito mediante l'accensione di un nuovo finanziamento con la Intesa San Paolo S.p.A., dell'importo di euro 448 mensili, che gli consentiva l'estinzione della posizione Compass, ma che si rivelava eccessivamente gravoso a seguito dell'esplosione dell'epidemia da Covid -19, durante la quale, essendo nelle more stato assunto dalla stessa Fiorucci Cesare, vedeva ridursi l'importo netto riconosciuto dai precedenti 2.200,00 euro mensili ad euro 1.500,00, con conseguente ammanco di flusso di cassa necessario a far fronte alle obbligazioni assunte. Seguiva la necessità di un ulteriore ricorso al credito nel 2021 per far fronte a lavori urgenti e indifferibili derivanti da un problema di allagamento avente ad oggetto l'immobile assegnato all'ex coniuge e figlio, cui faceva seguito il ricorso nel luglio dello stesso anno ad un nuovo prestito personale con Findomestic S.p.A., trovandosi pertanto lo stesso gravato da un complessivo di rate per finanziamenti assunti nella misura di euro 693,00 mensili, oggettivamente al di sopra delle sue possibilità economiche, alla luce del debito già in precedenza maturato, e degli impegni economici necessari al rispetto dell'assegno di mantenimento e per il pagamento dell'affitto dell'immobile ove il proponente dimora. Va in ogni caso messo in evidenza come l'esposizione debitoria del proponente sia per lo più maturata durante gli anni di svolgimento in proprio dell'attività di agente commerciale presso la Fiorucci Cesare S.p.A., suo successivo datore di lavoro, a titolo di omesso pagamento di tasse, imposte e debiti di natura previdenziale che l'istante, in ragione delle vicissitudini familiari, del Covid - 19, e di un eccessivo accesso al finanziamento privato, non è stato in grado di saldare mediante le somme corrisposte dal mandante a titolo di liquidazione di indennità di fine mandato e provvigioni maturate nei periodi precedenti”;

rilevato peraltro che il gestore della crisi ha dato conto che “E' opportuno altresì evidenziare sin da subito, ai fini dell'ammissibilità, che la presente Proposta di Ristrutturazione dei debiti fa riferimento a posizioni debitorie in parte qualificabili come debiti del consumatore ed in parte quali debiti derivanti dalla precedente attività di impresa svolta, lasciando al Tribunale adito, sulla base anche delle considerazioni offerte dal Proponente, la valutazione circa l'ammissibilità allo schema del Piano di Ristrutturazione, ovvero la possibilità in subordine di aderire alla spiegata domanda di apertura della Liquidazione Controllata dei beni dell'istante. In particolare dai documenti oggetto di allegazione, nello specifico estratto dalla Centrale rischi della Banca d'Italia (all. 3), nonché dai documenti relativi alle posizioni ed debiti fiscali (all. 3-4) allegati alla proposta e portati in visione, è possibile verificare come il peso specifico dell'indebitamento sia ripartito in misura pressoché paritaria tra debiti contratti nei confronti di soggetti bancari o finanziari, il maggiore dei quali sia riferito ad una posizione Intesa San Paolo e Findomestic, ed un cospicuo indebitamento nei confronti delle Agenzie Fiscali, in particolare modo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a titolo di imposte e tasse non versate, mentre sussiste, ma con peso minore, un irrisorio indebitamento nei confronti dell'INPS”;

rilevato pertanto che la proposta di ristrutturazione debiti del consumatore presenta una situazione debitoria mista a fronte del fatto che parte del passivo concerne l'attività imprenditoriale e/o commerciale esercitata in passato dal ricorrente e altra parte del passivo ha natura consumeristica;

ritenuto la proposta del consumatore presentata contiene - in ragione della detta commistione di debiti aventi diversa origine come peraltro rilevato dal gestore della crisi -, di talché detta proposta risulta non ammissibile posto che la proposta di ristrutturazione debiti del consumatore può avere a oggetto esclusivamente debiti di origine consumeristica;



ritenuto che detto approdo risulta coerente con la giurisprudenza della Corte di Appello di Roma (cfr. App. Roma sentenza 09.05.2024 n. 3226; cfr. App. Roma sentenza 25.10.2024 n. 6725; App. Roma 21.01.2025 n. 354);

rilevato che con decreto del ... - depositato contemporaneamente alla presente decisione - questo Tribunale in composizione monocratica ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione del ricorrente al procedimento di ristrutturazione debiti del consumatore e ha rimesso il procedimento al Collegio per la definizione della domanda di apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, II co., c.c.i.i. - posto che il ricorrente risulta residente in Ladispoli (RM), via dell'Agricoltura, 21, di talché il centro degli interessi della ricorrente è collocato nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che il ricorrente Stefano Tomassetti ha rappresentato che le cause del suo stato di sovraindebitamento sono derivate dall'esito negativo di un'attività di impresa e per debiti di origine consumeristica;

rilevato che la ricorrente non può accedere:

- alla liquidazione giudiziale in quanto - ex art. 121 c.c.i.i. - risulta procedimento riservato agli imprenditori che non risultano essere imprenditori minori e a fronte del fatto che le attività esercitate dal ricorrente risultano cessate, di talché il ricorrente non può essere qualificato quali imprenditore;
- al concordato minore - ex art. 33, IV co., c.c.i.i. - in quanto imprenditore cancellato dal registro delle imprese;

ritenuto, quindi, che la ricorrente - a fronte delle sua qualità personale ed a fronte della natura dell'esposizione debitoria - residua in una categoria di soggetti che non possono accedere agli strumenti di definizione dello stato della crisi precedentemente individuati;

ritenuto, quindi, che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. - ex art. 24 Cost. - consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela - ex art. 100 c.p.c. - di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevato che la ricorrente Cristina Fanelli ha prospettato di percepire uno stipendio mensile per circa Euro 2.866,95 mensile e che intende mettere a disposizione del procedimento l'importo per Euro 766,93 mensili;

ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata dispone la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i., di talché il reddito percepito dal debitore ammesso è appreso all'attivo del procedimento con i limiti della disposizione ex art. 545 c.p.c. come richiamata dalla disposizione ex art. 268, IV co. lett. "a" e "b", c.c.i.i.;

ritenuto - nondimeno - che a fronte del fatto che parte ricorrente ha messo - sin con il ricorso - a disposizione l'importo per Euro 766,93 mensili risulta possibile disporre l'acquisizione con la presente decisione di detto importo;

ritenuto che per quanto concerne gli altri beni in proprietà alla ricorrente questi devono essere appresi all'attivo del procedimento posto che la liquidazione del patrimonio risulta diretta a



apprendere l'intero patrimonio del ricorrente, di talché la ricorrente non può prospettare di escludere dalla liquidazione alcuni beni in quanto la liquidazione non veicola una proposta ma è diretta all'apertura di un procedimento concorsuale attraverso il quale esercitare un'azione esecutiva collettiva per la soddisfazione - ex art. 2740 c.c. - dei creditori salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i.;

ritenuto - peraltro - che l'eventuale apprensione di beni o meno non risulta predicabile/oggetto di disposizione con la sentenza di liquidazione controllata ma verrà eseguita direttamente dal liquidatore nell'ambito del procedimento di liquidazione controllata;

ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata non può essere aprioristicamente determinato un limite temporale dell'attività liquidatoria che sarà limitata al triennio - Corte Cost. 6 del 2024 - solo in presenza di redditi futuri da liquidare;

ritenuto quanto al liquidatore da nominare che non può essere confermato l'OCC che ha curato la presentazione del ricorso per garantire la trasparenza nei confronti dei creditori del procedimento di liquidazione controllata a fronte del fatto che l'OCC ha preteso di formulare una "proposta" con esclusione di alcuni beni - in particolare l'automobile - del ricorrente;

ritenuto quindi che al fine anche di garantire la trasparenza della procedura e l'esatta valutazione del programma di liquidazione si deve procedere alla nomina di altro professionista all'ufficio di liquidatore;

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Stefano Tomassetti, nato a Roma il 11.10.1965 (c.f. TMSSFN65R11H501B), residente in Ladispoli (RM), via dell'Agricoltura, 21;

MANDA

la cancelleria di acquisire al fascicolo della liquidazione controllata copia degli atti del P.U. n. 22 - 1/2025;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

NOMINA

liquidatore l'avv. Leonardo Montini Paciotta;

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);



ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

ORDINA

al ricorrente di mettere a disposizione del liquidatore la quota di reddito mensile che si è impegnato a versare per la soddisfazione dei creditori;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;

ORDINA

ai ricorrenti di mettere a disposizione del liquidatore le quote di reddito che autonomamente hanno offerto per la soddisfazione dei creditori;

DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni dei ricorrenti;

DISPONE

che il liquidatore provveda a trascrivere la sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 30.06.2025 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri mobiliari e immobiliari ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 14.04.2025

Il Presidente

dott.ssa Roberta Nardone

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

